

**AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA DI LAVORI PUBBLICI
(ai sensi degli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)**

Risposte ai quesiti – versione aggiornata al 24/03/2016

La categoria OS28 in classifica I a qualificazione obbligatoria, scorporabile, è indicata come sub-appaltabile al 100%, ma non dovrebbe essere subappaltabile al 30%?

La categoria OS 28 è inclusa nell'elenco delle categorie di opere speciali a qualificazione obbligatoria, ridefinito dall'art. 12, comma 2, lettera b), primo periodo della legge n. 80 del 23 maggio 2014 di conversione con modificazioni del d.l. n. 47/2014. Tali lavorazioni, di importo superiore al 10% dell'importo dell'appalto o superiore a 150.000 euro, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario privo delle relative adeguate qualificazioni, ma sono subappaltabili a imprese in possesso delle relative qualificazioni e scorporabili (ai fini della costituzione di raggruppamenti temporanei verticali).

Ai sensi dell'art. 37, comma 11, del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 12, comma 2, lettera b), quarto periodo della legge 80/2014, il limite del 30% al subappalto è invece previsto per le lavorazioni c.d. "superspecialistiche" di importo singolarmente superiore al 15%, elencate all'art. 12, comma 1, della legge 80/2014: in tale elenco rientra la categoria OS 30, ma non la categoria OS 28.

Al fine di ottemperare secondo quanto dettato dall'art. 253, comma 5, del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, D.P.R. 05/10/2010, n. 207, per il costituendo raggruppamento di professionisti è necessario già anche in questa fase nominare ed indicare il "giovane professionista" o detto adempimento è rinviato anche in una fase successiva?

In questa fase, non è richiesta l'indicazione del "giovane professionista" ai sensi dell'art. 253, comma 5, del DPR 207/2010. La verifica sul possesso di tale requisito sarà svolta esclusivamente sui soggetti partecipanti alla successiva procedura negoziata.

Siamo a richiedere cortesemente se in sede di gara sarà messo anche il progetto definitivo.

Ai sensi dell'art 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs 163/06, la procedura negoziata avrà ad oggetto un appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, già approvato e acquisito nella disponibilità della stazione appaltante.

La ns impresa è in possesso di attestazione SOA OG1 CLASS 2 OG11 CLASS 1 E OS30 CLASS 2 e QUALIFICAZIONE PER PRESTAZIONE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE FINO ALLA III-BIS CLASSIFICA; chiediamo se pur NON avendo espletato servizi ed attività di progettazione, possa o meno partecipare in forma singola alla procedura in oggetto, tenendo anche in considerazione che qualora dovesse essere sorteggiata ed eventualmente aggiudicataria della Gara si avvarrebbe di progettisti esterni.

Ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, gli operatori economici che non posseggono i requisiti prescritti per i progettisti devono servirsi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. In questa fase, ai soli fini dell'indagine di mercato della stazione appaltante, si chiede all'operatore economico di indicare almeno la modalità con la quale saranno soddisfatti i requisiti per la progettazione.

Il progettista che noi indichiamo avrebbe espletato nel decennio precedente per la E.10 servizi di coordinamento sicurezza in fase di progettazione per importi nettamente superiori a quelli indicati nel bando, mentre per la ID. OPERE ED.08 ha prestato servizi di progettazione (preliminare ed esecutiva) dunque il nostro quesito è il seguente: con i requisiti descritti il progettista può essere da noi indicato per la categoria EDILIZIA?

Come precisato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015, “nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”. Pertanto, i servizi prestati per opere della categoria E.08, identificati secondo le classificazioni del d.m. 143/2013, non possono essere ritenuti idonei a comprovare i requisiti della categoria E.10, in quanto presentano un grado di complessità inferiore secondo la tabella allegata al d.m. citato. Se i servizi svolti, invece, sono stati identificati con riferimento alle previgenti classi e categorie di cui alla l. 143/1949, in caso di incertezze nella comparazione con le classificazioni del d.m. 143/2013, in relazione alla identificazione delle opere, sarà valutato il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

In merito alla tipologia dei servizi valutabili, si conferma che saranno valutati i soli servizi di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e non eventuali altri servizi tecnici, tra i quali i servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

Si ribadisce, in ogni caso, che le verifiche sul possesso del requisito speciale per la progettazione saranno svolte soltanto in occasione della successiva procedura negoziata con riferimento ai soli operatori economici invitati, essendo sufficiente, in questa fase di indagine di mercato, che l’operatore economico indichi le modalità attraverso le quali può soddisfare il requisito richiesto per la progettazione, tra quelle indicate nell’avviso pubblico.

E’ possibile allegare alla manifestazione di interesse per “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento di un laboratorio presso INAF IASF-Bologna per la realizzazione della sala di integrazione dello strumento E-ELT/MAORY” anche un curriculum che mostri le attività, le esperienze della impresa di costruzioni e dei progettisti?

Per la partecipazione all’indagine di mercato, avviata con l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse, ai fini dell’art. 57, comma 6, del D. Lgs. 163/2006, è sufficiente che gli operatori economici interessati dichiarino la propria idoneità a partecipare alla successiva procedura negoziata, attestando il possesso dei requisiti generali, il possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori e le modalità attraverso le quali soddisferanno il requisito richiesto per la progettazione, tra quelle indicate nell’avviso pubblico. Non è richiesta la presentazione di ulteriore documentazione. Tuttavia, sempre ai fini dell’indagine di mercato, è lasciata facoltà agli operatori economici di presentare anche un curriculum o altra documentazione rappresentativa delle proprie caratteristiche o esperienze tecnico-professionali.